



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI PARTENARIATO GLOBALE E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL REGNO DI THAILANDIA, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 14 DICEMBRE 2022

Art. 9

Principi generali

1. Le parti istituiscono un dialogo avente ad oggetto gli scambi bilaterali e multilaterali e le questioni connesse al commercio finalizzato a intensificare le relazioni commerciali bilaterali e a migliorare il sistema multilaterale degli scambi secondo modalità che favoriscono l'obiettivo dello sviluppo sostenibile. 2. Le parti si impegnano a promuovere il più possibile lo sviluppo e la diversificazione degli scambi commerciali reciproci, con vantaggi per entrambe nel rispetto dei principi e delle norme dell'OMC. Le parti si impegnano a migliorare le condizioni di accesso al mercato adottando misure per migliorare la trasparenza, tenendo conto del lavoro svolto dalle organizzazioni internazionali in tale materia. 3. Le parti si tengono informate sull'evoluzione delle politiche commerciali e connesse al commercio o altre questioni connesse, quali la politica agricola, la sicurezza alimentare, le misure non tariffarie, la politica di tutela dei consumatori e la politica ambientale, compresa la gestione dei rifiuti. 4. Le parti promuovono il dialogo e la cooperazione per sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse, compresa la risoluzione, tra le altre questioni, dei problemi commerciali nei settori di cui agli articoli da 10 a 19 del presente accordo.

Versione in vigore dal 30 aprile 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022
Estremi	Legge 10 aprile 2026, n. 61
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-61-2026/art-9>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it